

## **INTERVENTO PER FAVORIRE LA TRANSIZIONE ENERGETICA DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – ANNO 2024**

### **ARTICOLO 1 – FINALITÀ**

1. La Camera di Commercio di Firenze, nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende incentivare l'avvio da parte delle imprese di percorsi per favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER).

### **ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO**

1. Con il presente disciplinare si intende finanziare, tramite contributi a fondo perduto, l'acquisizione di servizi di consulenza e formazione, da parte di figure altamente qualificate e competenti, finalizzati a favorire:
  - a. la razionalizzazione dell'uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti;
  - b. sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese alle CER.

### **ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio di Firenze, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a € 200.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. Il contributo camerale sarà pari al 70% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute con un minimo di spesa di € 2.000,00 (Iva esclusa) ed un massimale di contributo di € 6.000,00 per ogni impresa richiedente.
4. Alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>1</sup> verrà riconosciuta una premialità di € 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti *de minimis* di cui all'art. 11 del presente disciplinare.
5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il disciplinare;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
  - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

---

<sup>1</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

#### **ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda e alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:
  - a. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>2</sup>;
  - b. abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
  - c. siano iscritti al Registro delle Imprese ed attivi<sup>3</sup>. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
  - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
  - e. non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135<sup>4</sup>;
  - f. non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019 n. 14;
  - g. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) non potranno essere sanati qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda e non mantenuti alla data di liquidazione del contributo.
3. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerali.
4. Non possono essere beneficiarie dei contributi in argomento le imprese che risultino fornitori dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1 e 2 a favore di altri soggetti richiedenti il contributo oggetto della presente misura.
5. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** a valere sul presente disciplinare.

#### **ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili le spese per i seguenti **SERVIZI DI CONSULENZA**:
  - a. audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "as is" dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
  - b. analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;

---

<sup>2</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

<sup>3</sup> Verificare da visura camerale che l'impresa risulti attiva.

<sup>4</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- c. progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
  - d. piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;
  - e. implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
  - f. studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
  - g. studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
  - h. realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER;
  - i. acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell'impresa.
2. Sono ammissibili le spese per i seguenti **SERVIZI DI FORMAZIONE**:
- a. attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy manager per risorse interne, impiegate stabilmente all'interno dell'impresa.
3. Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili** quelle per:
- trasporto, vitto e alloggio;
  - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
  - servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
  - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
4. **Tutte le spese possono essere sostenute e pagate a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 90° giorno successivo alla data della determinazione dirigenziale relativa all'ammissibilità del contributo.**
5. Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il richiedente il contributo camerale.
6. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

#### **ARTICOLO 6 – FORNITORI DI SERVIZI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE**

1. L'impresa dovrà avvalersi per i servizi di consulenza e formazione di cui al precedente art. 5 esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:
  - a. EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
  - b. energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di contributo.
2. Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi di enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
3. **I fornitori di servizi alle imprese beneficiarie dei contributi oggetto del presente disciplinare non possono presentare domanda nell'ambito del disciplinare stesso.**

4. I fornitori di servizi non devono avere legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con l'impresa beneficiaria.

#### **ARTICOLO 7 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 10:00 del 12.03.2024 alle ore 17:00 del 30.04.2024**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. **Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.**
2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a. modulo di **procura** per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it) alla sezione Contributi, sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e dal procuratore per l'invio);
3. Per l'invio tramite sistema Webtelemaco si precisa che i files firmati digitalmente devono avere **estensione .p7m**.
4. È obbligatoria l'indicazione di un **unico indirizzo PEC**, presso il quale l'impresa elegge **domicilio per tutti gli atti della procedura** e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (Webtelemaco) e deve essere coincidente. **In caso di procura** va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
5. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a. **MODELLO BASE** generato dal sistema Webtelemaco, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato (**il file firmato dovrà avere estensione .p7m**);
  - b. **ALLEGATI AL MODELLO BASE**, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, ad eccezione dell'autodichiarazione del fornitore che dovrà essere firmata digitalmente da quest'ultimo (**tutti i file dovranno avere estensione .p7m**):
    - **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it) alla sezione Contributi, compilato in ogni sua parte;
    - **preventivi di spesa intestati all'impresa richiedente**. In caso di fornitori esteri i preventivi devono essere accompagnati da una traduzione da cui si deducano gli elementi essenziali per l'eventuale concessione del contributo. Dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati). I preventivi di spesa non potranno essere antecedenti al 1° ottobre 2023.
    - **autodichiarazione del fornitore/fornitori**, relativa a quanto previsto all'art. 6, comma 1, lettera b del presente disciplinare .
6. La Camera di Commercio di Firenze è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

#### **ARTICOLO 8 – ISTRUTTORIA PER L'AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute **seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande** per verificare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.
2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare, rispondenti a quanto previsto dai precedenti articoli 5 (spese ammissibili) e 6 (fornitori dei servizi delle imprese beneficiarie) e complete della documentazione prevista dall'articolo 7 (modalità e

- termini di presentazione delle domande), saranno ammesse al contributo camerale con provvedimento di concessione del dirigente competente, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. I relativi contributi verranno concessi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. **Tale concessione sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva (DURC) in sede di rendicontazione e liquidazione del contributo.**
  4. Nel caso di domande irregolari, che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del presente disciplinare e/o parzialmente mancanti della documentazione di cui all'articolo 7, l'ufficio preposto invierà per mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti e/o integrazione della documentazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda conserverà la data di presentazione iniziale.
  5. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopra indicato, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.
  6. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per PEC, entro il termine di 60 giorni dall'invio della domanda, comunicazione di non ammissibilità al contributo (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990) alla quale l'impresa dovrà rispondere, in caso di controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
  7. La mancata presentazione di quanto richiesto entro i termini previsti dai precedenti commi 5 e 6, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
  8. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, l'ufficio preposto potrà chiedere tramite mail ordinaria (PEO), chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei medesimi entro 5 giorni lavorativi, l'ufficio rinnoverà per PEC la richiesta, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata e archiviata con provvedimento dirigenziale.
  9. **Saranno considerate irricevibili e quindi non ammesse al contributo camerale le domande totalmente prive della documentazione "Allegati al modello base" di cui all'articolo 7, comma 5 nonché quelle prive di sottoscrizione da parte del soggetto/i previsti dall'articolo 7, comma 5 lettera b) e/o mancanti degli elementi identificativi del richiedente.**
  10. Le domande che risulteranno regolari o regolarizzate ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, complete di tutti i documenti richiesti di cui all'articolo 7 e ammesse al contributo, dovranno essere completate con l'invio della rendicontazione finale di spesa entro 90 giorni dalla data del provvedimento di ammissibilità del contributo.
  11. Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, verranno poste in lista d'attesa. Le stesse saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce, revoche del contributo concesso o in caso di rifinanziamento della misura.

#### **ARTICOLO 9 – MODALITA' E TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE**

1. Le rendicontazioni dovranno essere trasmesse entro 90 giorni dalla data del provvedimento di ammissibilità (pena la revoca della concessione del contributo e senza possibilità di richiedere proroghe) esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov; si precisa che i files allegati dovranno essere firmati digitalmente ed avere **estensione .p7m**.

2. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a. **MODELLO BASE** generato dal sistema Webtelemaco, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato (**il file firmato dovrà avere estensione .p7m**);
  - b. **ALLEGATI AL MODELLO BASE**, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (**tutti i file dovranno avere estensione .p7m**):
    - **Modulo Rendicontazione** debitamente compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, disponibile sul sito internet [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it) alla sezione Contributi;
    - **copia delle fatture elettroniche intestate all'impresa richiedente e firmate digitalmente, in formato xml, laddove previsto.** Nel caso di fornitori esteri le fatture dovranno essere accompagnate da una traduzione da cui si deducano gli elementi essenziali per l'eventuale liquidazione del contributo e intestate all'impresa richiedente. Dalle fatture si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo – non saranno ammesse auto fatturazioni.  
**Tutte le fatture devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) che sarà assegnato al progetto e che la Camera di Commercio comunicherà all'impresa tramite la lettera di concessione ed ammissibilità a contributo inviata per PEC.**  
 Per le fatture eventualmente emesse prima dell'atto di concessione, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione delle medesime con l'apposizione del CUP assegnato seguendo le modalità, alternative e di seguito riportate, indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 438/2020:
      - stampare il documento di spesa in formato foglio di stile SdI/ versione ministeriale ed apporre con scritta indelebile il codice CUP (tale documento dovrà essere conservato ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72);
      - realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare Agenzia delle Entrate 14/E del 2019.
    - **quietanze delle singole fatture secondo le seguenti modalità:**
      - **bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;**
      - **ricevuta bancaria (RI.BA):** pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
      - **bancomat:** pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
      - **carta di credito:** pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.
      - **assegno bancario non trasferibile:** pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.

**Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.**

- **nel caso di attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza** per almeno l’85% del monte ore complessivo, firmati dall’impresa che ha fornito la formazione;
  - **relazione dell’impresa**, redatta in forma libera su carta intestata dell’impresa, firmata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo, sulla realizzazione delle attività svolte.
3. **L’invio della rendicontazione deve essere preceduto dalla compilazione dei report di seguito indicati da redigere con i Digital Promoter della Camera di Commercio di Firenze previo appuntamento tramite mail all’indirizzo [puntoimpresadigitale@fi.camcom.it](mailto:puntoimpresadigitale@fi.camcom.it):**
    - a. **Report “Zoom 4.0” di assessment** guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA;
    - b. **Report “SUSTAINability” di self-assessment** di quanto l’impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità.
  4. **Si precisa che l’impresa beneficiaria ai fini della liquidazione ed erogazione del contributo dovrà avere sostenuto un importo di spesa non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, fermo restando che in qualsiasi caso l’importo minimo della spesa sostenuta non potrà essere inferiore ad € 2.000,00 (iva esclusa) come previsto dall’articolo 3, comma 3 del presente disciplinare.**
  5. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un’istruttoria delle rendicontazioni pervenute al fine di verificare che i soggetti richiedenti abbiano mantenuto il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente disciplinare e che la documentazione trasmessa sia conforme a quanto previsto dai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo;
  6. Alle domande regolari rispetto alle verifiche effettuate verranno liquidati i relativi contributi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall’invio della rendicontazione.
  7. Nel caso in cui, alla data di presentazione della rendicontazione, i soggetti richiedenti non rispondano ai requisiti di cui all’articolo 4 del presente disciplinare e/o la documentazione inviata di cui ai precedenti commi 1, 2 non sia completa e/o non risulti soddisfatto il disposto del precedente comma 3, l’ufficio preposto invierà per mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti ed/o integrazione della documentazione alla quale l’impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall’invio della stessa.
  8. Qualora l’impresa non risponda entro il termine sopra indicato, l’ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell’articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l’impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
  9. La mancata presentazione di quanto richiesto entro i termini previsti dal precedente comma 8 senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale che verrà revocato con provvedimento dirigenziale.

#### **ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (DURC)**

1. La liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo 9, sarà subordinata, **senza eccezioni**, alla verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) del soggetto beneficiario.
2. L’ufficio competente verificherà attraverso la piattaforma online dell’INPS la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativa all’impresa e, in caso di società di persone, ai soci.
3. **Qualora dalla verifica effettuata emerga un DURC non regolare, l’ufficio competente invierà per PEC una comunicazione, ai sensi dell’articolo 10 bis della L. 241/90, per informare l’impresa della revoca dell’ammissibilità del contributo e della relativa archiviazione dell’istanza, senza alcuna possibilità di successive regolarizzazioni.**

#### **ARTICOLO 11 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO E CUMULO**

1. Gli aiuti di cui al presente disciplinare sono concessi in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 (GUUE L 2023 del 15.12.2023) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014), relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di stato.
2. In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un’impresa “unica”<sup>5</sup> non può superare i massimali pertinenti in un triennio.
3. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime “de minimis” o misure generali, anche di carattere fiscale.

## **ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI**

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca della concessione del contributo:
  - a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
  - b. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
  - c. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - d. ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal disciplinare.
  - e. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, **salvo eventuali modifiche sostanziali per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell’impresa, che dovranno essere motivate adeguatamente e tempestivamente prima del sostenimento delle spese (acquisizione del servizio e relativa fatturazione) in una comunicazione da inviare tramite PEC all’indirizzo [cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it). Le modifiche dovranno comunque garantire il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 del presente disciplinare. La Camera di Commercio di Firenze dovrà convalidare le suddette modifiche.**
  - f. a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un importo di spesa non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, fermo restando che in qualsiasi caso l’importo minimo della spesa sostenuta non potrà essere inferiore ad € 2.000,00 (iva esclusa) come previsto dall’articolo 3, comma 3 del presente disciplinare;
  - g. a segnalare l’eventuale perdita, prima della liquidazione del contributo, del punteggio base relativamente al rating di legalità (articolo 3, comma 4 del presente disciplinare).

---

<sup>5</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

### **ARTICOLO 13 – CONTROLLI**

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

### **ARTICOLO 14 – REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
  - a. mancata presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti dall'articolo 9, comma 1 del disciplinare;
  - b. mancato mantenimento in fase di rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria del contributo concesso, dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 4;
  - c. presentazione di rendicontazione di un progetto difforme da quello ammesso al contributo in mancanza della comunicazione preventiva prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera e del disciplinare;
  - d. irregolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali - DURC (come previsto all'articolo 10);
  - e. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
  - f. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 13 per cause imputabili al beneficiario;
  - g. esito negativo dei controlli di cui all'articolo 13.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

### **ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Costanza Ceccarini.

### **ARTICOLO 16 – RICORSO GERARCHICO**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.